

PROPOSTA DI LEGGE recante “Proroga dei termini di cui al comma 4 dell’articolo 38 della l.r. 47/2011.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge si rende necessaria per ovviare alle problematiche legate alla riprogrammazione delle opere pubbliche a valere sui fondi regionali. In particolare, l’intervento di novellazione del comma 4 dell’articolo 38 della l.r. 47/2011 intende permettere una estensione temporale dei termini ivi previsti, per gli interventi per i quali i beneficiari abbiano già contratto il mutuo con gli istituti di credito e per i quali l’amministrazione regionale abbia già effettuato, alla data del 1° gennaio 2019, il rimborso di somme al soggetto beneficiario stesso. Per tali interventi, se riprogrammati, l’inizio dei lavori avviene normalmente entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BURC del relativo provvedimento di finanziamento, pena la revoca del finanziamento. L’integrazione, invece, permetterà di godere di un tempo di “diciotto mesi” se l’inizio dei lavori è rientrato nel periodo di emergenza covid.

La natura indifferibile ed urgente della proposta, che vuole dare efficaci risposte alla crisi economica e sociale in atto, a causa della quale si sono acuite le difficoltà di iniziare i lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BURC del relativo provvedimento di finanziamento nell’attuale regime di *prorogatio*, trova fondamento normativo nel decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25 (Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021), in cui, all’art. 1, comma 2, si prevede che “Fino alla data dell’insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all’emergenza sanitaria”.

La proposta si compone di tre articoli, come di seguito descritti:

- l’articolo 1 prevede di posticipare il termine, di cui al comma 4 dell’articolo 38 della l.r. 47/2011, da sei mesi a diciotto mesi, per l’inizio dei lavori ivi previsto, pena la revoca del finanziamento se l’inizio lavori ricade nel periodo di emergenza covid;
- l’articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria;
- l’articolo 3 prevede l’entrata in vigore anticipata della legge, rispetto all’ordinario termine di 15 giorni (*vacatio legis*), decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione della legge sul Burc.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La modifica del termine di cui al comma 4 dell'articolo 38 della l.r. 47/2011 che si introduce con la presente proposta di legge, attraverso l'articoli 1 ha carattere esclusivamente ordinamentale e non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: "Proroga dei termini di cui al comma 4 dell'articolo 38 della l.r. 47/2011."

La proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione	Oneri
1	Proroga i termini di cui al comma 4 dell'art. 38 della l.r. 47/2011	0
2	Reca la clausola di invarianza finanziaria	0
3	Reca l'entrata in vigore anticipata della legge.	0

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

La proposta di legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
//	//	//	//
Totale	//	//	//

PROPOSTA DI LEGGE recante “Proroga dei termini di cui al comma 4 dell’articolo 38 della l.r. 47/2011.”

Art. 1

(Modifica dell’articolo 38 della l.r. 47/2011)

1. Al comma 4 dell’articolo 38 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2012), dopo le parole: “provvedimento di finanziamento” sono aggiunte le seguenti: “ovvero entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione sul BURC del relativo provvedimento di finanziamento, se l’inizio dei lavori ricade nel periodo di emergenza COVID”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

